COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO SERVIZI PER LA CULTURA E L'IMPRESA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 36 DEL 29/11/2011

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ

ART.2 – STRUTTURE

ART. 3 - RICHIESTE

ART.4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART.5 – TARIFFE

ART.6 - CONCESSIONE IN USO GRATUITO

ART. 7 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 8 - ALLESTIMENTI

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E RESPONSABILITA'

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI

ART.11 – DIVIETI

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE

SCHEMA TARIFFARIO

Art. 1 – Finalità

Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale culturale sportivo e turistico, organizzate da associazioni o soggetti privati; promuove e incentiva le attività di formazione permanente attuate da soggetti pubblici o privati a favore della collettività, anche mediante la concessione dell'uso temporaneo ed occasionale dei locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione temporanea dei locali sotto elencati e delle attrezzature ivi presenti, siti al 1° piano del Centro Servizi per la Cultura e l'Impresa:

a) Sala Francesco Virga
b) Sala studio.

Art. 3 – Richieste

1. Le richieste per l'utilizzo delle strutture comunali di cui all'art. 2 devono essere formulate, a cura del Legale rappresentante dell'associazione, dell'ente o del soggetto privato richiedente, sulla modulistica disponibile presso gli uffici comunali del Settore Servizi Culturali-Scolastici e devono essere presentate al protocollo comunale entro il quindicesimo (15) giorno antecedente la data per cui è richiesto l'utilizzo. In caso di motivata urgenza, il Sindaco, dopo aver sentito il Responsabile del Settore Cultura, può derogare a tale termine e autorizzare l'uso dei locali.

2. L'Amministrazione non è responsabile per quelle domande che, pervenute fuori dai termini, non ricevano tempestivamente l'autorizzazione necessaria.

3. La comunicazione dell'esito della domanda è rilasciata mediante comunicazione scritta.

Art. 4 - Modalità di concessione temporanea

1. I locali comunali vengono messi a disposizione del concessionario secondo le seguenti modalità:
   a) in caso di utilizzo in orari di apertura della Biblioteca, un dipendente del Comune provvederà alla apertura e alla chiusura dei locali;
   b) in caso di utilizzo in orari di chiusura della Biblioteca, viene consegnata copia delle chiavi al Legale rappresentante dell'associazione, dell'ente od al soggetto privato richiedente, i quali devono custodirle accuratamente e di cui ne sono responsabili in prima persona. L'ingresso nei locali è consentito esclusivamente per le operazioni di allestimento, lo svolgimento delle attività autorizzate e lo sgombero dei locali. Le chiavi devono essere riconsegnate all'incaricato comunale tassativamente il giorno successivo allo svolgimento della manifestazione. Eventuali particolari necessità dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 5 - Tariffe

1. La concessione in uso dei locali è subordinata al pagamento anticipato, e comunque prima della consegna delle chiavi, di una tariffa, come stabilito nello schema tariffario allegato al presente Regolamento, a titolo di rimborso spese. Nel computo di rimborso sono comprese tutte le spese di illuminazione, acqua, riscaldamento, raffrescamento, pulizia dei locali e utilizzo delle attrezzature ivi presenti.

2. In prima applicazione le tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali disciplinati dal presente Regolamento sono stabilite come indicato nello schema tariffario allegato al presente Regolamento sub) 1 e successivamente saranno aggiornate dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 2 si articolano come segue:
   a) tariffa oraria per l'utilizzo della sala Virga;
   b) tariffa oraria per l'utilizzo della sala studio;

4. Può essere concesso l'uso gratuito dei locali di cui all'art. 2 per le attività e le manifestazioni elencate all'art. 6.

5. Le somme versate per la concessione in uso dei locali non verranno rimborsate qualora la disdetta da parte del concessionario, anche dovuta a cause di forza maggiore, avvenga 24 ore prima dell'evento.

Art. 6 - Concessione in uso gratuito

1. L'Amministrazione può concedere l'uso gratuito dei locali, indicati all'articolo 2, e delle attrezzature ivi presenti, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, nei casi sotto elencati in cui sia presente la coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti, e che abbiano rilevanza per la comunità locale:

a) Attività di Enti a cui il Comune partecipa in qualità di associato;
b) Attività svolte da Associazioni con finalità sociali, culturali, sportive, ecc., iscritte all'albo comunale delle associazioni, a favore della collettività in base al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
c) Attività didattiche , curriculari, ecc. delle scuole presenti sul territorio comunale;
d) Attività patrocinate dall'Amministrazione comunale nel cui patrocinio sia espressamente indicato l'utilizzo gratuito dei locali e il carattere istituzionale della manifestazione;
e) Attività svolte da Associazioni non iscritte all'albo comunale o da privati a favore della collettività in base al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
f) Attività culturali, quali mostre o presentazione di libri, organizzate da privati in collaborazione con la biblioteca comunale e l'Assessorato alla cultura e al tempo libero;
g) Attività o manifestazioni o corsi di formazione (con tariffe agevolate per i cittadini residenti) a favore della comunità o della struttura comunale, organizzati da terzi su richiesta del Comune per fini socio-culturali o per scopi istituzionali.

Art. 7 – Provvedimento Concessione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere i locali a seguito di verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'ente, con le caratteristiche dei locali e compatibilmente con le proprie esigenze.

2. Le richieste verranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione.

3. Per la concessione dei locali di cui all'art. 2 è fatto salvo il principio della più ampia partecipazione dei vari soggetti.

4. Il provvedimento di concessione per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 2 e delle attrezzature ivi presenti è rilasciato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

Art. 8 – Allestimenti

1. L'Amministrazione non mette a disposizione personale comunale per l'allestimento o lo svolgimento delle attività dei concessionari, neppure per le operazioni di sgombero, pertanto le stesse sono a carico dei richiedenti.

2. Il concessionario può modificare l'allestimento standard delle sale purché esso non comporti pregiudizio agli arredi ed ai locali, ed a condizione che al termine dell'utilizzo sia scrupolosamente ripristinato lo stato iniziale, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 9 – Obblighi del concessionario e responsabilità

1. L'Amministrazione comunale consegna i locali puliti e le attrezzature ivi presenti perfettamente funzionanti in tutte le loro parti. Il concessionario dovrà restituire i locali perfettamente in ordine al termine della manifestazione o incontro e qualora riscontrasse delle anomalie deve darne comunicazione immediata al responsabile comunale.

2. Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento delle attività autorizzate, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

3. Il concessionario deve avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene mobile od immobile presente nei locali.

4. Eventuali danni arrecati alla struttura, alle attrezzature e agli arredi dei locali concessi in uso dovranno essere risarciti dal concessionario, quale responsabile dei locali assegnati. La valutazione del danno imputabile al soggetto utilizzatore sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il concessionario si impegna a usare i locali esclusivamente per le finalità dichiarate nella richiesta.

6. Il concessionario può portare nei locali comunali soltanto le attrezzature strettamente indispensabili allo svolgimento dell'attività. La custodia e la cura di tali attrezzature sono a carico dell'utilizzatore dei locali.

7. L'Amministrazione, nel caso in cui l'utilizzatore non abbia risarcito i danni di cui al presente articolo e si crei un contenzioso, si riserva la possibilità di non concedere i locali per eventuali future richieste.

Art. 10- Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, in ordine alla concessione in uso dei locali valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 11- Divieti

E' vietato l'uso delle sale per lezioni private.

Art. 12- Entrata in Vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di adozione.